



# COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 6 del 28/01/2020

### ORIGINALE

**Oggetto : MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTOTTO** del mese di **GENNAIO** alle ore **20:30**, nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Presidente del Consiglio Parenti Elisa** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	COSTI MARIA	x		14	MAMMI MARIA CRISTINA	x	
2	PARENTI ELISA	x		15	PINELLI LUCA	x	
3	SANTUNIONE GIULIA	x		16	VACONDIO PAOLO		x
4	CORRADINI ANDREA	x		17	BERGAMINI MATTEO	x	
5	BERSELLI BENEDETTA	x		18	ROMANI DAVIDE	x	
6	ZANNI FILIPPO	x		19	REGGIANINI MARTINA	x	
7	NEVIANI ALESSANDRO	x		20	GATTI FRANCESCA	x	
8	BARTOLI GIORGIA	x		21	BERSELLI ELISA	x	
9	PAGANI EGIDIO	x		22	RIGHI RIVA COSTANTINO	x	
10	MALAGOLI LUCA	x		23	MESSORI MARINA		x
11	BENASSI NICOLA	x		24	IACOI SAVERIO	x	
12	GHINELLI PIETRO		x	25	SACCANI GIULIANO	x	
13	MERELLA GIAN-GIUSEPPE	x					

Totale Presenti n. 22

Totale Assenti n. 3

Partecipa il Vice Segretario Generale **Dott.ssa Ori Gloria**.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: BARTOLI GIORGIA, MERELLA GIAN-GIUSEPPE, BERGAMINI MATTEO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Sentita la relazione del Sindaco Maria Costi, illustrativa della seguente proposta di deliberazione:*

**<<Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all'art. 14 del Dl n. 201 del 2011;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

**Visto** il D.M. 13 dicembre 2019, che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31/03/2020;

**Visto** l'attuale Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) approvato con delibera C.C. 34 del 10/04/2014, successivamente modificato con delibera CC 61 del 23/07/2015, C.C. n. 35 del 28/04/2016 e C.C. n. 71 del 28/09/2017;

**Visto** il decreto Crescita "decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34" - Art. 15 bis - Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali:

*"1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente: «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.....(omissis). 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.....";*

**Tenuto conto, quindi che:**

- i versamenti della Tassa Rifiuti la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno debbano essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
- i versamenti della Tassa Rifiuti la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il

28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

- la normativa vigente in materia di Tari prevede l'integrale copertura dei costi del servizio;

**Visto** l'art. 20 del Regolamento Comunale che prevede che la liquidazione della tassa in quattro rate trimestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992, aventi le seguenti scadenze:

- 30 aprile;
- 30 giugno;
- 30 settembre;
- 30 novembre;

**Si ritiene opportuno**, quindi adeguare il termine per il versamento della rata di conguaglio portandolo dal 30 novembre al 2 dicembre di ogni anno;

**Si ritiene**, altresì di intervenire sulla periodicità delle rate al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti da parte dei contribuenti portando i versamenti da quattro a tre;

**Si individuano** pertanto le seguenti rate per la liquidazione del tributo:

- 1° rata scadenza **30 aprile**;
- 2° rata scadenza **31 luglio**;
- 3° rata scadenza **2 dicembre**;

**Considerato che** la Legge di Bilancio 160/2019 art. 1 commi 796, 797 e 800 ha apportato modifiche alla *possibilità di rateizzazione prevedendo che "796. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:*

*a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;*

*b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;*

*c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;*

*d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;*

*e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;*

*f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.*

*797. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.*

*800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione."*;

**Visto** l'art. 24 del Regolamento Comunale che prevede al comma 1 *"Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:*

- fino a euro 10.000,00: massimo 12 rate mensili;
- da euro 10.000,01 a euro 30.000,00: fino a 18 rate mensili;
- da euro 30.000,01 a euro 150.000,00: fino a 24 rate mensili;
- da euro 150.000,01: fino a 36 mensili.

*In presenza di debitori che presentano una situazione economico patrimoniale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate suddetto, comunque nei limiti di una durata massima del rateizzo pari a 36 mesi.*” e al comma 4 che *“In caso di mancato pagamento di una rata:*

- a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;*
- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;*
- c. l'importo non può più essere rateizzato;*
- d. le sanzioni sono applicate per intero.”;*

**Si ritiene opportuno**, in adeguamento alla normativa introdotta con la nuova Finanziaria, modificare l'art. 24 nel seguente modo:

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:
  - fino a euro 100,00: nessuna rateizzazione
  - da 100,01 e 6.000,00: fino a 12 rate mensili;
  - da 6.000,01 a 150.000,00: fino a 36 rate mensili;
  - oltre euro 150.000,01: fino a 48 rate mensili.

*In presenza di debitori che presentano una situazione economico patrimoniale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate suddetto, comunque nei limiti di una durata massima del rateizzo pari a 48 mesi.*

4. In caso di mancato pagamento , dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione:
  - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c. l'importo non può più essere rateizzato;
  - d. le sanzioni sono applicate per intero.

**Acquisito** il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.267/2000;

**Dato atto che:**

- la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Risorse Economiche nella seduta del 24/01/2020;
- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- essendo assente il Segretario Generale, le funzioni sono svolte dal Vice Segretario ai sensi dell'art. 13, co. 1, dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**DELIBERA**

1) di apportare al Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) le seguenti modifiche all'art. 20:

**“Art. 20 - Riscossione**

- 1) I contribuenti per il versamento della tassa rifiuti sono tenuti ad utilizzare il modello F24, ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. E', inoltre, possibile effettuare il versamento mediante autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente.
- 2) Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
- 3) La tassa è liquidata in ~~quattro~~ tre rate ~~trimestrali~~-quadrimestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992, aventi le seguenti scadenze:
  - a. ~~31 marzo~~; 30 aprile
  - b. ~~30 giugno~~; 31 luglio
  - c. ~~30 settembre~~;
  - d. ~~30 novembre~~. 2 dicembre

e all'art. 24:

**“Art. 24 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ~~trentasei~~ quarantotto rate mensili che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:
  - ~~fino a euro 10.000,00: massimo 12 rate mensili;~~
  - ~~da euro 10.000,01 a euro 30.000,00: fino a 18 rate mensili;~~
  - ~~da euro 30.000,01 a euro 150.000,00: fino a 24 rate mensili;~~
  - ~~da euro 150.000,01: fino a 36 mensili.~~
  - fino a euro 100,00: nessuna rateizzazione
  - da 100,01 e 6.000,00: fino a 12 rate mensili;
  - da 6.000,01 a 150.000,00: fino a 36 rate mensili;
  - oltre euro 150.000,01: fino a 48 rate mensili.In presenza di debitori che presentano una situazione economico patrimoniale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate suddetto, comunque nei limiti di una durata massima del rateizzo pari a ~~36~~ 48 mesi.
4. In caso di mancato pagamento ~~di una rata~~, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione:
  - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c. l'importo non può più essere rateizzato;
  - d. le sanzioni sono applicate per intero.

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2020;

3) di dare atto che il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, con le modifiche di cui al punto 1), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1);

4) Di dare atto che i comuni, le province e le città metropolitane sono tenuti, ai sensi del citato art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 2019, ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze che ne cura la successiva pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 1998.>>

Il Presidente, Elisa Parenti, assistito dai questori Sigg.ri Bartoli, Merella e Bergamini, mette ai voti in forma palese la proposta di deliberazione innanzi riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti:	n. 22
Favorevoli:	n. 15
Contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 7 (Bergamini, Reggianini, Berselli Elisa, Romani, Gatti – Lega Salvini Premier; Iacoi, Sacconi – Movimento 5 Stelle)

#### **LA PROPOSTA È APPROVATA.**

Ai sensi dell'art. 65 comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico ed il relativo CD audio, numerato progressivamente col n. 1, è conservato agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale, quale verbale della seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
Parenti Elisa

*Atto sottoscritto digitalmente*

Il Vice Segretario Generale  
Dott.ssa Ori Gloria

*Atto sottoscritto digitalmente*

---